

Bruxelles, 28 maggio 2021  
(OR. en)

9158/21

LIMITE

ENFOPOL 201  
SIRIS 50  
COPEN 247  
SCHENGEN 48  
IXIM 99  
CODEC 790  
IA 104

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2020/0349(COD)

---

---

#### NOTA

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Presidenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Destinatario:  | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| n. doc. prec.: | 5388/7/21 REV 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| n. doc. Comm.: | 13908/20+COR 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oggetto:       | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione<br>- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori |

#### I. INTRODUZIONE

1. Il 9 dicembre 2020 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione<sup>1</sup>. La proposta si basa sull'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è soggetta alla procedura legislativa ordinaria. Al momento della presentazione era corredata di una valutazione d'impatto<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. 13908/20 + COR 1.

<sup>2</sup> Doc. 13908/20 ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 (+ COR).

2. Contemporaneamente, la Commissione ha presentato una proposta collegata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol<sup>3</sup>.
3. L'obiettivo della proposta è di rafforzare il mandato di Europol in una serie di settori per i quali gli Stati membri hanno indicato forti esigenze operative, ad esempio per migliorare la cooperazione di Europol con le parti private e con i paesi terzi, chiarire la possibilità per Europol di trattare serie di dati ampie e complesse o rafforzare il ruolo di Europol nel settore della ricerca e innovazione. La proposta mira inoltre a rafforzare la cooperazione di Europol con la Procura europea (EPPO), allineando il regime di protezione dei dati di Europol al regolamento (UE) 2018/1725, ampliando la possibilità per Europol di chiedere l'avvio di un'indagine penale in uno Stato membro e consentendo a Europol di mettere i dati dei paesi terzi a disposizione degli agenti di prima linea attraverso il sistema d'informazione Schengen (SIS).
4. L'Irlanda si è avvalsa della possibilità di cui all'articolo 3 del protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della misura proposta. In applicazione del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all'adozione della misura proposta.
5. Il Parlamento europeo (PE) ha nominato relatore Javier ZARZALEJOS (PPE, ES). Il 26 maggio 2021 il sig. ZARZALEJOS ha presentato il suo progetto di relazione alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del PE, con la possibilità di presentare emendamenti fino al 4 giugno 2021.

---

<sup>3</sup> Doc. 13882/20.

## **II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO**

6. I lavori si sono articolati intorno a nove blocchi tematici e le proposte sono state discusse finora in 12 riunioni del gruppo "Applicazione della legge" e in una riunione del gruppo "Scambio di informazioni in ambito GAI"; due ulteriori riunioni del gruppo "Applicazione della legge" sono previste per il 14 e 21 giugno 2021, dopodiché la presidenza presenterà i risultati dei suoi lavori al Coreper al fine di ottenere un mandato per i negoziati con il PE sul maggior numero possibile di blocchi oggetto di negoziazione.
7. Sono stati compiuti notevoli progressi. Un certo numero di blocchi possono essere considerati conclusi o non necessitano di ulteriori discussioni, fatta eccezione per alcuni adeguamenti tecnici finali: si tratta, in particolare, dei blocchi 1 e 5 sulla cooperazione rispettivamente con le parti private e con i paesi terzi, ma anche del blocco 3 sul ruolo di Europol in materia di innovazione e del blocco 6 sulle relazioni tra Europol e la Procura europea (EPPO). Da ultimo, ma non meno importante, anche le modifiche richieste per il blocco 7 sull'avvio di procedimenti penali sono state pienamente concordate dagli Stati membri.
8. Si segnalano progressi significativi anche per quanto riguarda i restanti blocchi in discussione. Il blocco 2 sul trattamento di ampie serie di dati è tecnicamente complicato, ma gli Stati membri condividono un obiettivo comune, ossia un regime basato su garanzie adeguate che consentirà a Europol di sostenere adeguatamente gli Stati membri nell'era delle moderne tecnologie, caratterizzata da ampie serie di dati da trattare. Il blocco 8 sull'allineamento del regime di protezione dei dati di Europol al regolamento (UE) 2018/1725 è stato discusso in due riunioni e il testo è stato riveduto per rispondere a una serie di preoccupazioni sollevate dagli Stati membri. Infine, nel corso dell'ultima riunione del 1° giugno 2021 la presidenza ha presentato una seconda proposta di compromesso sull'inserimento nel SIS di informazioni sui paesi terzi, al fine di trovare una soluzione che colmi le lacune percepite in materia di informazioni e possa ottenere un sostegno sufficiente tra gli Stati membri. Tali questioni richiedono ancora ulteriori lavori, ma potrebbero comunque essere risolte entro la fine di giugno.

9. La situazione attuale e i principali parametri dell'accordo tra gli Stati membri sui singoli blocchi oggetto di negoziazione possono essere sintetizzati come segue:

- a) **Cooperazione con le parti private (blocco 1):** gli Stati membri hanno concordato una serie di aggiunte e chiarimenti da apportare alla proposta della Commissione, ad esempio per evitare interferenze con il lavoro delle unità di informazione finanziaria nell'ambito del quadro giuridico che attualmente si applica a queste ultime. Al consiglio di amministrazione di Europol spetterà la definizione di ulteriori norme e orientamenti, ad esempio per quanto riguarda la questione di determinare se lo Stato membro di stabilimento di una parte privata debba essere automaticamente considerato uno Stato membro interessato dallo scambio di dati con tale parte. Per quanto riguarda la cooperazione con le parti private in situazioni di crisi online, sono stati forniti chiarimenti per evitare la duplicazione degli sforzi tra Europol e gli Stati membri.
- b) **Trattamento di ampie serie di dati (blocco 2):** gli Stati membri stanno attualmente discutendo una soluzione che chiarisca ulteriormente l'obiettivo della proposta della Commissione, che consiste nel far sì che Europol possa effettuare un'analisi preliminare di ampie serie di dati al fine di determinare quali dei dati in esse contenuti siano compatibili con il suo mandato e possano essere ulteriormente trattati, nonché nel garantire che Europol sia in grado di sostenere le indagini degli Stati membri su loro richiesta, indipendentemente dal fatto che i dati in questione siano o no compatibili con l'allegato II del regolamento Europol, purché gli Stati membri richiedenti siano autorizzati a trattare essi stessi tali dati. La soluzione di cui sopra consiste in parte nel discostarsi dalla definizione di fascicolo d'indagine e nel fare semplicemente riferimento ai dati investigativi, fornendo nel contempo ulteriori spiegazioni sulle situazioni pertinenti nei considerando corrispondenti.

- c) **Innovazione (blocco 3):** gli Stati membri hanno chiarito la necessità di fornire a Europol risorse adeguate affinché svolga il suo ruolo sempre più importante in materia di innovazione per le necessità delle attività di contrasto europee. Dall'altro lato gli Stati membri convengono che a Europol non dovrebbe essere assegnato alcun ruolo relativamente al controllo degli investimenti esteri diretti (IED), contrariamente a quanto inizialmente proposto dalla Commissione. Per quanto concerne l'uso dei dati trasmessi a Europol prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo in questione, gli Stati membri intendono provvedere affinché Europol possa utilizzare i dati passati a fini di ricerca e innovazione solo se il titolare dei dati concorda con tale uso, che esso avvenga in blocco o per singoli progetti di ricerca e innovazione. Nelle fasi finali dei negoziati le delegazioni stanno discutendo per stabilire se tale accordo debba essere basato su un sistema di opzioni di partecipazione (*opt-ins*) o non partecipazione (*opt-outs*).
- d) **Inserimento di informazioni sui paesi terzi nel SIS (blocco 4):** si sono svolte varie discussioni in sede sia di gruppo "Applicazione della legge" che di gruppo "Scambio di informazioni in ambito GAI" al fine di stabilire i parametri principali di una soluzione che consenta l'inserimento di informazioni sui paesi terzi nel SIS allo scopo di metterli a disposizione degli agenti di prima linea. Gli Stati membri non hanno sostenuto il primo tentativo di trovare un compromesso consistente nel mantenimento delle segnalazioni di informazioni di Europol, ma con ulteriori garanzie rispetto alla proposta della Commissione (limitazione al terrorismo e ai paesi terzi fidati, ed eventualmente solo su richiesta esplicita di uno Stato membro). Alla luce di ciò, la presidenza ha ora presentato una seconda proposta di compromesso in base alla quale Europol fornirebbe sostegno nell'analisi e nella verifica delle informazioni sui paesi terzi, in modo che possa proporre le informazioni che devono essere inserite nel SIS dagli Stati membri. La disposizione sarebbe accompagnata da un meccanismo di comunicazione al fine di monitorare lo stato dei lavori relativi alle segnalazioni proposte da Europol. Questa soluzione è attualmente ancora oggetto di discussione tra gli Stati membri.

- e) **Cooperazione con i paesi terzi (blocco 5):** gli Stati membri concordano sulla necessità di cercare di compiere progressi più significativi per quanto riguarda le possibilità di cooperazione strutturale con i paesi terzi, oltre a quanto inizialmente proposto dalla Commissione. Su tale base è stata aggiunta una disposizione, ispirata al regolamento Eurojust, volta a consentire i trasferimenti di dati ai paesi terzi per i quali sono previste garanzie adeguate in uno strumento giuridicamente vincolante per quanto concerne la protezione dei dati personali operativi o viene accertata l'esistenza di tali garanzie sulla scorta dell'autovalutazione di Europol. Questa possibilità richiede l'autorizzazione del consiglio di amministrazione di Europol.
- f) **Relazioni tra Europol ed EPPO (blocco 6):** rispetto alla proposta iniziale della Commissione, gli Stati membri concordano sulla necessità di una corrispondenza più stretta tra le pertinenti disposizioni del regolamento EPPO in vigore e la nuova disposizione oggetto di discussione. I riferimenti al sostegno attivo sono stati soppressi sia nella parte operativa che nel considerando corrispondente, così come i riferimenti al sostegno alle azioni penali, considerati incompatibili con il mandato di Europol. Dall'altro lato sono stati aggiunti riferimenti a restrizioni all'uso delle informazioni fornite dagli Stati membri al fine di assicurare che i titolari dei dati mantengano il pieno controllo sulle future trasmissioni dei loro dati, anche all'EPPO.
- g) **Richiesta di Europol di avviare indagini penali negli Stati membri (blocco 7):** gli Stati membri sono contrari alla proposta della Commissione di estendere la possibilità, per Europol, di richiedere l'avvio di indagini nei casi in cui sarebbe interessato solo uno Stato membro e hanno deciso di ripristinare la formulazione attuale del regolamento Europol, secondo la quale almeno due Stati membri devono essere interessati dal reato in questione rientrando nell'ambito degli obiettivi di Europol.

- h) **Regime di protezione dei dati di Europol (blocco 8):** la proposta della Commissione consiste principalmente in un allineamento orizzontale del regime di protezione dei dati di Europol, precedentemente autonomo, al regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni dell'Unione. Nel corso della riunione del 1° giugno 2021 la Commissione ha fornito ampie spiegazioni su una serie di questioni sollevate per iscritto dagli Stati membri e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha tenuto una presentazione generale concernente l'impatto del regolamento Europol sulla protezione dei dati. È già stata effettuata una prima revisione delle disposizioni pertinenti, con chiarimenti in merito alla consultazione preventiva per i nuovi tipi di trattamenti dei dati, al trattamento di fotografie in relazione alla definizione di dati biometrici o a un'estensione mirata dell'accesso ad alcuni dati da parte dei funzionari degli Stati membri. Anche in questo capitolo sono state apportate varie correzioni tecniche.
- i) **Altre disposizioni non incluse nei blocchi precedenti (blocco 9):** l'esame di questo blocco oggetto di negoziazione non è ancora stato avviato. Esso comprende varie nuove disposizioni e modifiche, ad esempio per quanto concerne il sostegno di Europol alle attività EMPACT, alle indagini sugli obiettivi di alto valore e alle unità d'intervento, ma anche la cooperazione di Europol con l'OLAF, l'ENISA e le FIU. La presidenza prevede di affrontare tali questioni in occasione delle restanti riunioni del gruppo "Applicazione della legge", che si terranno il 14 e il 21 giugno 2021.

### III. CONCLUSIONE

10. Nel corso di questo semestre sono stati compiuti progressi molto significativi e le delegazioni continuano ad analizzare la proposta e le successive revisioni del testo della presidenza a livello tecnico. Nonostante la complessità della proposta, la presidenza continua a impegnarsi pienamente a favore del proseguimento dei lavori nelle restanti settimane di questo semestre, con l'obiettivo di concludere l'esame del maggior numero possibile dei summenzionati blocchi oggetto di negoziazione e di ottenere un mandato (parziale) per i negoziati con il Parlamento europeo.
  11. In tale contesto, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a sottoporre al Consiglio la presente relazione sullo stato dei lavori affinché ne prenda atto nella sessione del 7 e dell'8 giugno 2021.
-